



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:

ESPOSITO	Dott.	ANTONIO	Presidente
CARMENINI	Dott.	SECONDO L.	Consigliere
PAGANO	Dott.	FILIBERTO	Consigliere
TADDEI	Dott.ssa	MARGHERITA	Consigliere
RAGO	Dott.	GEPPINO	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di
Torino avverso la sentenza del 28/01/2010 pronunciata dal G.u.p
presso il Tribunale per i Minorenni di Torino nei confronti di

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella

6970/111

Sent. N. 286/2011
R. Gen. N. 35643/2010
Udienza camera di
consiglio del
26/01/2011

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 2,66
il 23/2/2011

IL CANCELLIERE

che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

FATTO e DIRITTO

§ 1. Con sentenza del 28/01/2010, il g.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Torino, dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti di [] - imputato dei reati di danneggiamento per aver inciso con oggetto appuntito la carrozzeria di un'autovettura Bmw e di ingiurie e minacce gravi a danno della proprietaria della stessa per indurla a non denunciarlo – rilevando che *«non vi è alcuna prova circa la capacità di intendere e volere dell'imputato - segnato dalla separazione dei genitori - e tale prova (che deve sempre essere fornita nel processo a carico di minorenni) non può essere acquisita nella fase dibattimentale tenuto conto che non è possibile accedere a una simile valutazione a una così grande distanza temporale dai fatti. Non essendo pertanto sostenibile l'accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere - in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile - va dichiarato il non luogo a procedere... per immaturità al momento dei fatti».*

§ 2. Avverso la suddetta sentenza, il P.G. presso la Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DELL'ART. 98 C.P. E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE:

- per non avere il giudice indicato sulla base di quali elementi fattuali aveva ritenuto che il [] fosse incapace di intendere e volere;
- per avere, da una parte, affermato che «*il disvalore del fatto immediatamente percepibile*» e, dall'altra, che l'imputato era immaturo, laddove il semplice fatto che avesse percepito il disvalore dell'atto doveva far ritenere provata anche la maturità.

§ 3. Il ricorso è fondato.

In punto di diritto, va premesso che, con costante giurisprudenza, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «perché un minore di età sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 cod.pen - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta

e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità»: Cass. 31753/2003 Rv. 226281 – Cass. 18084/2010 riv 247141 – Cass. 17661/2010 riv 247335

Ovviamente, il proscioglimento del minore per non imputabilità ai sensi dell'art. 98 c.p., necessita di un'accurata motivazione che illustri le ragioni della ritenuta incapacità.

Nel caso di specie, il g.u.p., con formula stereotipata, facendo riferimento ad un solo elemento fattuale (la separazione dei genitori) di per sé non significativo in assenza di più pregnanti riscontri, ha ritenuto l'incapacità del minore pur avendo, in modo contraddittorio, rilevato che il disvalore del fatto era immediatamente percepibile.

La motivazione, pertanto, come dedotto dal P.G. ricorrente, deve ritenersi carente e contraddittoria: dal che consegue l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio nel quale il Tribunale si atterrà ai suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

ANNULLA

Con rinvio la sentenza impugnata e

DISPONE

Trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Torino per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs 196/2003 in quanto imposto dalla legge

Roma 26/01/2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Antonio Esposito)

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. G. Rago)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

23 FEB 2011



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli